



## COMUNE DI COTIGNOLA

Provincia di Ravenna

Piazza Vittorio Emanuele II°, 31 – 48033 Cotignola RA

Tel. 0545 908811 – Fax 0545 41282

e-mail certificata: [pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it](mailto:pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it)

ID: 508691

FASCICOLO N. 2024/01 06/000006

### ORDINANZA N. 28 DEL 21/09/2024

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LE OPERAZIONI DI PRELIEVO, RAGGRUPPAMENTO, SELEZIONE E DEPOSITO, PRELIMINARI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI COTIGNOLA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI SETTEMBRE 2024 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PRIVATA**

Premesso che:

- a seguito dell'evento alluvionale che ha interessato il comune di Cotignola nel mese di settembre 2024, il soggetto gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti deve provvedere alla rapida gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private soggette ad uso pubblico nonché dei rifiuti anche ingombranti provenienti dalle abitazioni danneggiate dall'evento alluvionale;
- i materiali di cui sopra sono già classificati come rifiuti urbani dall'articolo 184 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Considerato, sulla base della cognizione dello stato dei luoghi, che sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'evento alluvionale, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

Ritenuto inoltre opportuno liberare quanto prima da tali rifiuti le abitazioni dei cittadini e la viabilità comunale, al fine di evitare problemi ambientali e igienico sanitari;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 19/09/2024 "Evento meteorico settembre 2024 – disposizioni urgenti per la gestione dei materiali e dei rifiuti";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191 che prevede: "*qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del*

Copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 12/12/1993, n.39 del documento informatico Prot.: 2024 / 8406 del 21/09/2024 - Registro ALBO Numero 465 del 21/09/2024 pubblicazione dal 21/09/2024 al 06/10/2024 sottoscritto digitalmente da

Federico Settembrini Il documento informatico da cui questa copia è tratta è stato predisposto ed è disponibile per la presa visione presso il soggetto produttore in conformità alle Linee Guida Agid ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

*territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”;*

Visto l'art. 183 comma 1 lett. n) del medesimo Decreto, che prevede che “*non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*”;

Considerato che, in seguito ad apposita ricognizione sul territorio di concerto con il gestore del servizio, è stato individuato come luogo idoneo di stoccaggio provvisorio, ovvero primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:

- l'area in Via San Giovanni a Barbiano, messa a disposizione dalla A.R.Co. Soc.Coop.Cons. come da dichiarazione protocollata al n. 8405 di oggi 21/09/2024, la stessa già utilizzata allo stesso scopo per l'emergenza alluvionale 2023, identificata al Foglio 10 Mappale 281, come delimitata nella piantina allegata;

Visto il parere del Dirigente della Gestione Associata Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano, Dott. Rodolfo Gaudenzi;

Sentito il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità;

Sentita ARPAE per le vie brevi;

Verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia:

- la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- l'urgenza di garantire alla cittadinanza un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo;
- la mancanza di strumenti alternativi;

Precisato che la presente ordinanza è stata condivisa in seno ai lavori del C.C.S. presso la Prefettura di Ravenna ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUEL;

Visti:

- Il Dlgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- l'art. 50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e SS.MM.II.;
- l'art. 6 della L.R. 07/02/2005, n. 1;
- l'Ordinanza n. 66 firmata in data 18/05/2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;
- l'Ordinanza n. 67 firmata in data 18/05/2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

## ORDINA

per le motivazioni sopra richiamate ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006, alla ditta Hera S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio pubblico di Gestione dei Rifiuti Urbani dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, di procedere tempestivamente alla raccolta e alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione nel Comune di Cotignola e nei territori dei Comuni limitrofi, adottando le seguenti modalità straordinarie di raccolta:

Copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 12/12/1993, n.39 del documento informatico Prot.: 2024 / 8406 del 21/09/2024 - Registro ALBO Numero 465 del 21/09/2024 pubblicazione dal 21/09/2024 al 06/10/2024 sottoscritto digitalmente da

Federico Settembrini Il documento informatico da cui questa copia è tratta è stato predisposto ed è disponibile per la presa visione presso il soggetto produttore in conformità alle Linee Guida Agid ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

- i rifiuti urbani derivanti dagli eventi alluvionali e ingombranti, qualora non risulti possibile l'avvio ad impianti di recupero, possono essere destinati temporaneamente nel punto di primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., individuato nell'area in Via San Giovanni a Barbiano, messa a disposizione dalla A.R.Co. Soc.Coop.Cons. identificata al Foglio 10 Mappale 281, come delimitata nella piantina allegata, la stessa già utilizzata per l'emergenza alluvionale 2023;
- rifiuti come acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici in corso di cui al punto 1) dell'Ordinanza n. 125 firmata in data 19/05/2024 dal Presidente della Regione Emilia Romagna dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni ivi indicate;
- per la gestione dei rifiuti ingombranti varranno le indicazioni fornite dal gestore del servizio, Hera S.p.A., in merito ai siti individuati.

Nelle suddette aree, la corretta gestione dei rifiuti innanzitutto indicati nel rispetto delle normali cautele igienico-ambientali e delle norme di sicurezza compete al Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Hera S.p.A., che ne è responsabile.

I materiali accumulati dovranno permanere per il tempo strettamente necessario ed essere quanto prima avviati agli idonei impianti autorizzati al trattamento.

## DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;
- di trasmettere la presente Ordinanza a:

- A.R.Co. Soc.Coop.Cons,
- HERA S.p.A.,
- Presidente del Consiglio dei Ministri,
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
- Ministero della Salute,
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
- Presidente della Regione Emilia Romagna,
- ATERSIR,
- AUSL di Ravenna,
- ARPAE di Ravenna,
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Territoriale di Ravenna,
- Comando Stazione Carabinieri di Cotignola,
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna,
- Polizia di Stato di Ravenna - Questura,
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Ravenna,
- Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

La pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Cotignola, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi social.

La presente ordinanza, immediatamente efficace, cesserà i suoi effetti nei tempi previsti dall'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

## INDIVIDUA

Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Dott. Rodolfo Gaudenzi;

**RENDE NOTO**

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 650 codice penale);
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e SS.MM.II.
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO  
SETTEMBRINI FEDERICO**

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. emanato con D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.*